

(N. 1293)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1950

Abrogazione dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, prevede la sospensione dal servizio — ed il conseguente invio in licenza illimitata con assegni ridotti a metà — per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sottoposti a procedimento penale senza essere detenuti.

Nessun provvedimento del genere è invece contemplato per i sottufficiali delle altre armi e servizi dell'Esercito ai quali, secondo le norme contenute nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, si applica, siano o non detenuti in attesa di giudizio penale, la sospensione dal grado.

La norma contenuta nel citato articolo 5 della legge n. 1225 è, quindi, particolare all'Arma dei carabinieri e, come tale, ha determinato una diversità di trattamento tra personali appartenenti entrambi alla stessa Forza armata.

Poichè si è ora riconosciuto che la sospen-

sione dal grado applicata nei confronti dei sottufficiali di carriera in attesa di giudizio risulta un provvedimento troppo severo, mentre istituto più idoneo appare la sospensione dal servizio che, pur allontanando temporaneamente dal reparto il sottufficiale decaduto dal prestigio e dall'autorità, gli conserva il grado e gli assegni ridotti, sono in corso modifiche al suddetto regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, al fine di estendere quest'ultimo istituto a tutti i sottufficiali di carriera in attesa di giudizio penale, nonchè, colmando in tal modo una lacuna dell'attuale legislazione, in attesa di giudizio disciplinare.

Stabilita così una disciplina uniforme della materia in sede di regolamento, si rende necessario abrogare il ripetuto articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, vigente per i carabinieri, ai quali conseguentemente, in mancanza di una disposizione particolare, si applicheranno le norme comuni sancite per tutti i sottufficiali dell'Esercito.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, concernente provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri.